

ISTRUZIONE OPERATIVA SULLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (art. 186)

Allegato A10-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 19/05/2008

RIFIUTO

Conducente rifiuta:

- 1) Test preliminare
- 2) accompagnamento per etilometro
- 3) accertamento con etilometro
- 4) accertamento medico

Violazione penale si redige Notizia di Reato ai sensi dell'art.186 c. 7. Si procede quindi al ritiro della patente ai sensi dell'art.223 C.d.S..(vedi paragrafo successivo). Se la patente non è ostensibile, sarà rilevata la violazione dell'art. 180 c. 7.

Qualora sia possibile l'accertamento sintomatico si redigerà NDR (si rinvia a quanto indicato al riguardo nella pagina precedente, nelle parti attinenti) dando atto inoltre del rifiuto opposto (se il rifiuto è stato avanzato al personale sanitario si unirà documentazione scritta di quest' ultimo, ovvero, si assumerà lo stesso a verbale ai sensi art. 351 c. 1 c.p.p.; se il rifiuto al sanitario è avvenuto in presenza degli operatori, se ne darà atto direttamente nella NDR senza ulteriori formalità, citando il sanitario come persona informata sui fatti). In tale NDR si darà atto anche della presenza in ospedale di eventuali campioni prelevati per finalità terapeutiche, al fine dell'eventuale emissione di un provvedimento che disponga le analisi del caso.

Conducente ferito, non è in grado di esprimere la propria volontà: non si tratta di rifiuto ma comunque il personale sanitario non può prelevare il sangue

si può chiedere l'acquisizione delle certificazioni e dei risultati delle analisi mediche effettuate per motivi terapeutici: qualora da queste emerga lo stato di ebbrezza si redigerà NDR. Parimenti, in presenza di sintomi evidenti, la NDR potrà essere redatta per accertamento sintomatico: si darà ivi atto di eventuale rifiuto del personale sanitario di esibire la suddetta certificazione o della presenza di campioni di sangue prelevati a fini terapeutici. Per ulteriori indicazioni sulla NDR si rinvia a quanto indicato nella pagina precedente, nelle parti attinenti

Il **personale sanitario rifiuta** di effettuare gli accertamenti richiesti con modello A3 su conducente ricoverato a seguito di sinistro. Con la richiesta il personale sanitario è nominato ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348 c.p.p. e non può pertanto rifiutarsi di effettuare gli accertamenti richiesti; tuttavia in caso di rifiuto dovrà essere evitato ogni contrasto limitandosi a prendere nota delle generalità del medico interpellato e del suo rifiuto e:

- se le modalità dell'incidente o altre circostanze (ad esempio testimonianze di persone presenti al fatto) o le condizioni del conducente siano tali da far ragionevolmente presumere lo stato di ebbrezza, redigere NDR, precisando tali circostanze ed annotando il rifiuto del medico a rilasciare il referto; alla NDR dovrà essere allegata comunque la richiesta di cui all'allegato A3
- se il coinvolto sottoposto a cure mediche viene immediatamente dimesso, qualora sia concretamente possibile, si potrà condurre l'interessato al comando per sottoporlo ad accertamento con etilometro;
- se né dalla dinamica del sinistro, né da altre circostanze si possono desumere indizi dello stato di ebbrezza, né si riesce ad avere un contatto diretto con l'interessato, non si dovrà redigere nessuna NDR: se del caso sarà il personale sanitario a procedere alla denuncia.
- qualora il rifiuto del medico risulti del tutto ingiustificato si rileverà a suo carico il reato di omissione di atti d'ufficio di cui all'art 328 c.p.

Preme evidenziare che questo Comando ha preso contatti con le diverse strutture sanitarie operanti nel territorio comunale concordando il rilascio delle certificazioni mediche, in linea di massima, entro tre ore dalla richiesta

In merito alla NDR si rinvia a quanto indicato nella pagina precedente, nelle parti attinenti.